REGOLAMENTO (CEE) N. 2826/86 DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 2874/82 che istituisce un controllo comunitario delle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2870/82 del Consiglio, del 21 ottobre 1982, relativo alle restrizioni all'esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2823/86 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2874/82 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 977/86 [4], ha stabilito le modalità per il controllo delle esportazioni di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America ; che è necessario apportare alcune modifiche tecniche a tale regolamento a seguito della conclusione del secondo accordo che proroga e modifica l'accordo del 21 ottobre 1982 [5],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2874/82 è modificato come segue :

1) l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), è completato dal testo seguente :

« nel caso di prodotti siderurgici semifiniti è necessario specificare se trattasi di bramme o di blumi e/o di billette ; » ;

2) all'articolo 1, paragrafo 4, è aggiunto il quarto trattino seguente :

« — se, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, sesto trattino, sono concesse assegnazioni supplementari, possono essere rilasciate licenze valide per sei mesi ; sulle licenze e sui relativi certificati è apposta la dicitura "special export" » ;

3) l'allegato al presente regolamento è aggiunto all'allegato I.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 1986.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 307 dell'1. 11. 1982, pag. 3.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 307 dell'1. 11. 1982, pag. 56.
(4) GU n. L 91 del 7. 4. 1986, pag. 1.
(5) Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

CATEGORIA 34

PRODOTTI SEMIFINITI

Sottocategoria I — Blumi e billette

Codice NIMEXE	TS USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.07-12 (235)		Blumi e billette :
15 (235)		diversi da quelli in ferro o acciaio legati :
73.10-17 (235)		
20 (235)		Blumi :
73.61-10 (235)	606.6705	— di sezione circolare
50 (235)	606.6710	— altri
73.63-10 (235)		
29 (235)		Billette :
73.71-13 (235)	606.6715	— di sezione circolare
14 (235)	606.6720	— altre
19 (235)		
51 (235)		di ferro o acciaio legati :
54 (235)		
55 (235)		di acciaio per ustensili :
56 (235)	606.6901	— Blumi
59 (235)	606.6902	— Billette
73.73-13 (235)		
14 (235)		di acciaio inossidabile :
19 (235)		Blumi :
33 (235)	606.6905	— di sezione circolare
34 (235)	606.6906	— altri
35 (235)		
36 (235)		Billette :
39 (235)	606.6909	— di sezione circolare
	606.6912	— altre
		altri :
		Blumi :
	606.6949	— di sezione circolare
	606.6951	— altri
		Billette :
	606.6953	— di sezione circolare
	606.6955	— altre

Sottocategoria II — Bramme (compresi lingotti e bidoni)

Codice NIMEXE	TS USA	
	Codice	Desgnazione delle merci
73.06-10 (236)		Lingotti, bramme e bidoni in ferro o acciaio :
20		
30 (236)		diversi da quelli in ferro o acciaio legati :
73.07-21	606.6725	— Bramme
24		
25	606.6730	— Bidoni
73.10-17 (236)		altri :
20 (236)	606.6735	— di sezione trasversale rettangolare e che abbiano una larghezza superiore di almeno quattro volte allo spessore, di spessore superiore ai 6 pollici
73.61-10 (236)		
20		
50 (236)		
73.63-10 (236)	606.6740	— altri
29 (236)		
73.71-13 (236)		di ferro o acciaio legati :
14 (236)	606.6904	— di acciaio per utensili
19 (236)		
21 (236)		di acciaio inossidabile :
23	606.6915	— Bramme
24		
29	606.6918	— Bidoni
52		altri :
54 (236)	606.6921	— di sezione trasversale rettangolare e che abbiano una larghezza superiore di almeno quattro volte allo spessore, di spessore superiore ai 6 pollici
55 (236)		
56 (236)		
59 (236)		
73.73-13 (236)	606.6923	— altri
14 (236)		
19 (236)		altri :
33 (236)	606.6957	— Bramme
34 (236)		
35 (236)	606.6959	— Bidoni
36 (236)		altri :
39 (236)	606.6961	— Di sezione trasversale rettangolare e che abbiano una larghezza superiore di almeno quattro volte allo spessore, di spessore superiore ai 6 pollici
	606.6963	— altri
		Lamiere, non tagliate, né stampate in forma rettangolare (fatto salvo il disposto del 609.17), di spessore superiore ai 6 pollici :
		non rivestite con metallo o altre materiale, né placcate :
		diverse dalla banda nera :
		non decapate e non laminate a freddo :
		diverse da quelle in ferro o acciaio legati :
	607.6620 (17)	— diverse dalle bobine
		di ferro o acciaio legati :
	607.7603 (17)	— di acciaio inossidabile
	607.7803 (17)	— diverse da quelle di ferro o acciaio legati, di acciaio inossidabile o di acciaio da utensili

(235) Compresi se si tratta di blumi o billette in base alla definizione della scheda 6, parte 2, sottoparte B, 3 (b), della tariffa USA.

(236) Compresi se lingotti, bramme o bidoni ai sensi della scheda 6, parte 2, sottoparte B, 3 (a) e (c), della tabella della tariffa USA.